



ISTITUTO COMPRENSIVO EX S.M. "G. PASCOLI"

Via Parini, 1 - 75100 MATERA

Cod. Ministeriale: MTIC82700A – E-Mail: mtic82700a@istruzione.it Pec: mtic82700a@pec.istruzione.it

C.F.:93051600778 - Codice Univoco Ufficio: UF0G7C

Sito: www.icpascolimatera.it – telefono: 0835.386254 – Fax.0835.264648

**AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
ASSUNTO DAL 01/09/2019**

IST. COMP. EX S.M. "G. PASCOLI" - MATERA
Prot. 0009196 del 19/06/2025
VII (Uscita)

e p.c. Al personale Docente
Al personale ATA
IC Pascoli

Al personale degli uffici di Segreteria per quanto di competenza

Alla DSGA - Atti - sito web

Circolare n. 540

OGGETTO: Modalità di adesione al Fondo pensione complementare "Espero".

Con la presente si comunica agli interessati, **ovvero tutti i lavoratori e le lavoratrici a tempo indeterminato assunti dal 01 settembre 2019**, che giorno 16 novembre 2023 è stato definitivamente sottoscritto, tra le parti firmatarie del Fondo pensione Espero, l'Accordo che regola le modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo da parte del personale, di cui all'articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999. L'Accordo in parola prevede che il personale della scuola assunto a tempo indeterminato con decorrenza economica successiva al 1° gennaio 2019, eccezion fatta per le categorie di dipendenti elencate all'art. 2, lett. b) dell'Accordo medesimo, possa aderire al Fondo, oltre che con espressa manifestazione di volontà, anche mediante silenzio-assenso.

Informazioni generali sulla previdenza complementare e informazioni specifiche sul Fondo Espero, nonché le informazioni obbligatorie previste, all'atto dell'adesione, dai regolamenti Covip sono rinvenibili al seguente link www.fondoespero.it.

In particolare, all'atto della firma del contratto individuale di assunzione a tempo indeterminato, il Dirigente scolastico è tenuto a fornire al lavoratore un'informativa, in forma scritta, sulle modalità di adesione al Fondo con specifico ed espresso riferimento all'adesione mediante silenzio-assenso e al relativo termine di nove mesi decorso il quale ha luogo l'iscrizione. L'informativa contiene informazioni generali sulla previdenza complementare e informazioni specifiche sul Fondo Espero, anche mediante rinvio al sito web del Fondo Espero, o a siti web istituzionali. Dell'informativa resa è fatta espressa menzione nel contratto individuale di lavoro.

Unitamente alla predetta informativa sulle modalità di adesione al Fondo Espero, il Dirigente scolastico consegna al lavoratore anche l'informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi della normativa europea e nazionale vigente in materia.

Come espressamente indicato dall'Accordo medesimo, **esso si applica al personale assunto, dopo il 1° gennaio 2019**, nelle amministrazioni pubbliche destinatarie del Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori della Scuola Fondo Pensione Espero, il fondo di previdenza complementare negoziale a cui possono aderire tutti i lavoratori della scuola e delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

A riguardo si riportano alcuni degli articoli di particolare interesse dell'ACCORDO sopra menzionato:

- **articolo 3** l'adesione al Fondo Pensione può realizzarsi con due distinte modalità: 1. Adesione volontaria: in qualunque momento il lavoratore può manifestare espressamente la propria volontà di aderire completando la procedura di adesione e seguendo le istruzioni, la modulistica o le procedure rese disponibili dal Fondo al seguente link <https://www.fondoespero.it/site/vantaggi-adesione/come-aderire>; 2. Adesione con silenzio assenso: ove, entro il periodo di nove mesi dalla ricezione della presente comunicazione, il lavoratore non avesse espresso alcuna volontà in merito, ai sensi dell'articolo 4 dell'Accordo ARAN del 16 novembre 2023, l'iscrizione al Fondo pensione avverrà automaticamente a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei suddetti nove mesi. La procedura di adesione silente si applica unicamente ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato successivamente al 1° gennaio 2019 non ancora iscritti al Fondo pensione;
- **l'articolo 4, comma 2**, che recita: "Nei nove mesi successivi alla data di "assunzione", il lavoratore di cui al comma 1 può comunicare all'amministrazione la propria volontà di non aderire ovvero può iscriversi al "Fondo", con le modalità previste, manifestando espressamente la propria volontà di adesione. Qualora, durante tale periodo, il medesimo lavoratore, informato nei termini e con le modalità di cui al comma 1, non esprima alcuna volontà, egli è iscritto automaticamente al predetto "Fondo" a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei nove mesi."
- **l'articolo 5** che disciplina, in prima applicazione, l'adesione mediante silenzio-assenso del lavoratore la cui "assunzione" abbia avuto luogo successivamente al 1° gennaio 2019, ma prima della data di entrata in vigore del presente accordo". **Più precisamente, l'art. 5 Comma 2.** "Entro nove mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, le amministrazioni forniscono ai lavoratori di cui al comma 1 l'informativa di cui all'art. 4, comma 1, con specifico ed espresso riferimento all'adesione mediante silenzio-assenso di cui al presente articolo ed al relativo termine, decorso il quale ha luogo l'iscrizione. L'informativa di cui al presente articolo è resa mediante comunicazione personale agli interessati con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione". **Comma 3.** "Nei nove mesi successivi alla data in cui è stata resa la comunicazione di cui al comma 2, il lavoratore di cui al comma 1 può comunicare all'amministrazione la propria volontà di non aderire ovvero può iscriversi al "Fondo", con le modalità previste, manifestando espressamente la propria volontà di adesione. Qualora, durante tale periodo, il medesimo lavoratore non esprima alcuna volontà, egli è iscritto automaticamente al predetto "Fondo" a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei nove mesi".
- **l'articolo 6** recita: **Comma 1.** L'iscritto mediante silenzio-assenso ai sensi dell'art. 4 o dell'art. 5 dispone di un termine di trenta giorni per recedere senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo. **Comma 2.** Il termine entro il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre dalla data di comunicazione dell'adesione ai sensi dell'art. 4, comma 7. **Comma 3.** Per esercitare il diritto di recesso, l'aderente invia una comunicazione al "Fondo", mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata o altri mezzi da questo indicati che garantiscano la certezza della data di ricezione. Per esercitare tale diritto il "Fondo" rende disponibile, attraverso il proprio sito, la

modulistica o una procedura conforme agli standard ed alle regole tecniche nazionali in materia di digitalizzazione.

In data 11/06/2025 è stata pubblicata la nota del MIM prot. n. 133215, che si allega alla presente che specifica come, in fase di prima applicazione, il Dirigente scolastico debba fornire le informative di cui sopra anche al personale già assunto a tempo indeterminato con decorrenza economica successiva al 1° gennaio 2019. Dalla data di comunicazione dell'informativa sulle modalità di adesione al Fondo, decorrono i nove mesi previsti per l'esplicita espressione di volontà, da parte dell'interessato, di iscrizione, ovvero di diniego all'iscrizione, spirati i quali, in assenza di alcuna manifestazione di volontà, interviene l'iscrizione per silenzio-assenso.

Si precisa che l'istituzione scolastica provvederà a fornire ulteriori indicazioni a seguito della pubblicazione di apposito avviso a cura della Direzione generale per l'innovazione digitale, la semplificazione e la statistica, con indicazione della apertura delle funzioni SIDI dedicate. Si forniscono in sintesi quelle pervenute e **si rimanda alla lettura dei documenti.**

In data 18/06/2025 è stata pubblicata la nota del MIM prot. n. 4019 che specifica quanto segue: per il personale già assunto a tempo indeterminato con decorrenza economica successiva al 1° gennaio 2019, il Dirigente Scolastico è tenuto a consegnare l'apposita informativa sulle modalità di adesione al Fondo. Successivamente, deve comunicare tempestivamente la data di avvenuta consegna e presa visione dell'informativa tramite la nuova funzionalità disponibile al percorso **SIDI: "Fascicolo Personale Scuola => Rilevazione consegna informativa Fondo Espero"**. Si sottolinea che la data inserita farà fede per il calcolo dei nove mesi a disposizione del lavoratore per esprimere l'eventuale diniego all'iscrizione, ovvero per aderire al Fondo tramite silenzio-assenso.

Comunicazione del diniego da parte del personale

Una volta che l'istituzione scolastica ha inserito a sistema la data di consegna dell'informativa sulle modalità di adesione al fondo Espero, **il sistema SIDI** rende disponibile al personale interessato un'istanza dedicata sull'area riservata **POLIS**. Tramite tale istanza, il lavoratore/trice potrà comunicare l'eventuale proprio diniego all'adesione al Fondo Espero. L'istanza rimarrà attiva per 9 mesi a partire dalla data di consegna dell'informativa indicata dalla scuola.

Alla luce di quanto sopra riportato a titolo esemplificativo e non esaustivo per cui si rimanda al testo integrale dell'Accordo, **entro 9 mesi dall'assunzione e/o notifica dell'informativa il lavoratore deve decidere se:**

- **aderire volontariamente al Fondo;**
- **comunicare al datore che non intende aderire al fondo.**

Si evidenzia che trascorsi 9 mesi, se non si sarà effettuata alcuna scelta, il lavoratore sarà iscritto per silenzio-assenso in modalità automatica. Successivamente si avranno ulteriori 30 giorni di tempo per recedere dall'adesione silente. Trascorso questo ulteriore termine, l'iscrizione ad Espero sarà effettiva e definitiva.

Si invita pertanto il personale interessato a leggere attentamente la documentazione allegata, al fine di assumere una consapevole decisione in merito alla scelta di aderire o meno al Fondo Espero nei tempi e con le modalità del suddetto accordo.

A chi comunicare la volontà di non aderire (entro nove mesi dalla presente comunicazione)

Il lavoratore potrà manifestare all'Amministrazione la propria volontà di non aderire, entro i suddetti nove mesi dalla ricezione della presente comunicazione, utilizzando l'istanza "Istanza di comunicazione NON adesione al Fondo Espero" presente all'interno dell'area privata di "Istanze On Line" raggiungibile al seguente link: "<https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm>". Tale comunicazione interromperà l'adesione con silenzio assenso.

La presente nota vale come informativa a tutto il personale in servizio presso questo Istituto Comprensivo Statale assunto a tempo indeterminato con decorrenza economica successiva al 1° gennaio 2019.

Per approfondire il tema della previdenza complementare, si rinvia alla guida introduttiva alla previdenza complementare curata da Covip: <https://www.covip.it/per-il-cittadino/educazione-previdenziale/guida-introduttiva-alla-previdenza-complementare>

Dirigente Scolastico
Prof.ssa Caterina POLICARO

Documento firmato digitalmente
ai sensi del codice dell'Amministrazione digitale e normativa connessa